

VADEMECUM PER L'USO: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)

(aggiornato al 20 aprile 2015)

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell'Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.

La detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2015.

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- se l'intervento consiste in una sostituzione dell'impianto preesistente, l'immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel DLgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

<u>Tipologia</u>	<u>Norma di rif.</u>
<u>Caldaie a biomassa < 500 kW</u>	<u>UNI EN 303-5</u>
<u>Caldaie a biomassa ≥ 500 kW</u>	<u>=</u>
<u>Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW</u>	<u>UNI EN 12809</u>
<u>Stufe a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13240</u>
<u>Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW</u>	<u>UNI EN 14785</u>
<u>Termo cucine</u>	<u>UNI EN 12815</u>
<u>Inseriti a combustibile solido</u>	<u>UNI EN 13229</u>
<u>Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi</u>	<u>UNI EN 15250</u>
<u>Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento</u>	<u>UNI EN 15270</u>

- **deve inoltre possedere i seguenti requisiti:**
 - a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
 - b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
 - c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato** (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione** resa dal direttore dei lavori **sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione** attestante la **rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici** (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

di tipo **"amministrativo"**:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, **ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo **"tecnico"**:

- **schede tecniche**;
- **originale dell'Allegato inviato all'ENEA** firmato (dal tecnico e/o dal cliente).

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: (<http://finanziaria2015.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche

oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):

- **scheda informativa dell'intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07),** che può anche essere redatta dal singolo utente.

N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell'Allegato E relativo alla "potenza del generatore sostituito" (5a) occorrerà inserire il valore "0".

Se la nuova installazione interessa un edificio precedentemente sprovvisto di impianto termico, anche il risparmio energetico dovrà essere posto uguale a "0" (6a).

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

Con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.